

INTRODUZIONE

“Ma lui che l'insegue, con le ali d'amore in aiuto, corre di più, non dà tregua e incombe alle spalle della fuggitiva, ansimandole sul collo fra i capelli al vento”¹

Nelle Metamorfosi di Ovidio si legge di Apollo che, colpito dal dardo di Cupido, brama d'amore per la bella ninfa Dafne. Ella non ricambia il sentimento ed impaurita fugge tra le selve, il solo nome del dio incute in lei timore. Inizia dunque il lungo inseguimento: da un lato c'è Apollo, che, ardente di desiderio, è un predatore alle calcagna della sua preda, dall'altro Dafne, che vuole preservare la propria libertà a tutti i costi, anche se questo avrebbe significato modificare per sempre il proprio aspetto, trasformandosi nella pianta di alloro, che ancora oggi nella lingua greca porta il suo nome. Il mito è carico di simbolismo, ha la capacità di stimolare le menti ad una profonda riflessione: esso infatti cela, tra i suoi significati latenti, un messaggio: amare è rispettare anche la scelta dell'altro che non ricambia il proprio sentimento, non è ammessa violenza di alcun tipo. Dafne avrebbe dovuto poter scegliere liberamente se corrispondere o meno quell'amore che il dio forsennatamente le manifestava: forzare il sentimento avrebbe portato, così come accaduto, a conseguenze rovinose.

Incubato nel mito è, dunque, un fenomeno che affonda le sue radici in un'epoca remota, seppur la fattispecie penale sia di recente elaborazione: quello dello *stalking*, la cui traduzione italiana è “inseguire furtivamente la preda”². Volendo offrire una prima definizione del fenomeno oggetto di

¹ P. OVIDIO, *Le Metamorfosi*, I

² A. CONCAS, *Il reato di stalking*, in *Diritto.it: Il portale giuridico online dei professionisti*, <https://www.diritto.it/il-reato-di-stalking/>, 14 giugno 2023

questo elaborato, lo si può immaginare come un tormentato tentativo di un soggetto di imporre i propri sentimenti, i propri desideri ad un altro individuo, con l'obbiettivo dunque di instaurare una relazione indesiderata per la vittima. La ricerca ossessiva dell'altro, la brama di contatti, che si palesa mediante condotte reiterate, invadenti, moleste, minacciose, violente,³ lo stato d'ansia e di paura perduranti generati nella vittima, sono gli elementi caratterizzanti lo *stalking*.

“*Nihil sub sole novi*”⁴: è l'enunciato latino che ci riferisce l'eterno ripetersi degli eventi nella storia del mondo. A tal proposito l'antica Grecia, di fatto la culla della cultura occidentale, ha con la sua mitologia dato i natali al fenomeno dello *stalking*. Ciò non deve sorprendere, capita spesso che la letteratura offra immagini suggestive e prefiguri gli archetipi di alcuni reati. Il mito di “Apollo e Dafne”, scelto come introduzione di questo elaborato, ne è l'esempio. Soffermandoci ancora su questo genere letterario, non è forse Zeus, re degli dei, a poter essere considerato il primo persecutore di tutti i tempi? Quel dio, che con ogni mezzo a sua disposizione rincorre, bramandole, giovani fanciulle. Non è una casualità, dunque, che la divisione anticrimine della questura di Milano, nel 2018, dopo aver sottoscritto, con il Centro italiano per la promozione e la mediazione (Cipm), un'intesa in materia di atti persecutori e maltrattamenti, che ha lo scopo di intercettare le condotte a rischio, abbia scelto di attribuirle il nome di “Protocollo Zeus”. Dal mito al poema epico dell'“Odissea” attribuito ad Omero, si legge dei Proci di Itaca, pretendenti al trono di Odisseo, che per anni con condotte moleste e minatorie hanno provocato in Penelope un sentimento di dolore e di permanente fastidio. In chiave moderna, la loro condotta può configurare una coazione alla libertà morale di una donna, madre e regina, che deve poter

³ G. De SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, 1^a ediz., Aracne, 2013, pag. 12.

⁴ C. PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico della l. 38/2009*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 1.

salvaguardare l'onore della sua persona *in primis* e quello della sua dimora violentata.⁵

La letteratura ci offre ancora una moltitudine di spunti di riflessione: Dante Alighieri in “Rime Petrose”, con un linguaggio aspro ed icastico, ben lontano dal dolce stil novo, descrive il rifiuto di Petra ed il di lui desiderio che si infiamma a tal punto da immaginare di poterle afferrare i bei capelli biondi e di perdere il controllo, assumendo comportamenti violenti.

Da Dante Alighieri ad Alessandro Manzoni che ne “I Promessi sposi” incentra il romanzo sugli atti persecutori perpetrati da Don Rodrigo nei confronti di Lucia. Il fulcro della storia è infatti la fuga dei protagonisti, gli sposi promessi, Renzo e Lucia appunto, da una nociva ed ossessiva bramosia che il signorotto del paese nutre verso la giovane.

Questo breve *excursus* letterario ha avuto l'obbiettivo di dimostrare che il delitto di atti persecutori si riferisce ad un fenomeno antico, nonostante sia un reato di nuovo conio⁶. Vecchio perché vive nella cultura sin dai tempi primordiali, nuovo perché solo negli ultimi decenni ha destato tanta preoccupazione nei legislatori occidentali. In Italia, esso ha ottenuto cittadinanza nella Parte Speciale del codice penale solo con il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito con modificazione nella l. n. 38 del 23 aprile 2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale in tema di atti persecutori”), che ha introdotto all'art. 612 *bis* c.p. il nuovo delitto di atti persecutori.

Nel primo capitolo di questo elaborato saranno analizzati gli aspetti psicologici, criminologici e sociologici della fattispecie *de qua*, delineando i profili dell'autore e della vittima del reato.

Oggetto del secondo capitolo saranno gli interventi normativi in materia, atti a colmare il vuoto normativo, in una prospettiva comparata, con un *focus*

⁵ C. PARODI, *op. cit.* p. 2

⁶ J.R. MELOY, *The Psychology of Stalking*, Academic Press, San Diego, CA, and London, 1998, p. xix.

sulla legislazione italiana. L'*exploit* del fenomeno e le sempre più stringenti richieste di tutela contro quegli atti persecutori che incidono sulla libertà di autodeterminazione della vittima, sulla sua salute mentale e fisica, necessitavano di nuove risposte sanzionatorie, non essendo sufficienti quelle già esistenti, inadeguate sia sul piano repressivo che su quello preventivo.⁷ Il terzo capitolo del presente elaborato si propone di effettuare un'analisi tecnico-normativa dell'art. 612 *bis* c.p. Nel corso della dissertazione sarà posta luce sulle difficoltà incontrate dal legislatore nel tipizzare la fattispecie in oggetto, e dei suoi possibili punti di attrito con alcuni dei principi basilari del diritto penale: quelli di determinatezza e tassatività. Questi costituiscono corollari del più ampio principio di legalità e devono ispirare la legge penale affinché determini con chiarezza e precisione la fattispecie di reato e le pene cui assoggettare il reo: "*nullum crimen nulla poena sine lege stricta*"⁸. La *ratio* di tali principi deriva da un'esigenza di precisione e certezza nella formulazione e conseguente applicazione delle norme, al fine di porre al riparo il cittadino dagli arbitri del potere giurisdizionale, riducendone lo spazio di manovra in nome del primato del legislatore e precludendogli la possibilità di punire i casi che non sono espressamente previsti dalla legge.

Sebbene non siano numerose le fonti che si riferiscono ai principi di determinatezza e tassatività e che evidenzino tutte le loro peculiarità ed articolazioni contenutistiche, la dottrina⁹ è concorde nel ritenere che a livello Costituzionale, il riferimento è al secondo comma dell'art. 25, ove l'accento cade essenzialmente sui principi di riserva di legge e di irretroattività della legge penale. Ebbene, proprio questa disposizione è stata oggetto di

⁷ R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 2^a ediz. G. Giappichelli Editore, 2022, p. 156

⁸ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale- parte generale*, 7^a ediz., G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 124 ss

⁹ F. PALAZZO, *loc. cit.*

interpretazione evolutiva, cosicché si è giunti alla conclusione della costituzionalizzazione del principio di determinatezza nella sua duplice componente della formulazione legislativamente determinata e del divieto di analogia *in malam partem*. Per ciò che attiene alle fonti di legge ordinaria il prevalente richiamo è all'art. 1 c.p. ai sensi del quale «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». A livello convenzionale, il principio di determinatezza, quale corollario della legalità intesa come conoscibilità delle norme penali e prevedibilità delle conseguenze giuridiche, è sancito dall'art. 7 CEDU e dall'art. 49.1 della Carta dei diritti fondamentali UE ai sensi del quale non v'è condanna qualora l'azione o l'omissione non siano previste come reati al momento della loro commissione. Il terzo capitolo dell'elaborato porrà particolare attenzione sui dubbi emersi in merito alla rispondenza della formulazione della fattispecie criminosa di "atti persecutori" con i principi di cui poc'anzi. Un esempio chiarificatore che anticipa quanto più avanti verrà approfondito, è quello della scelta del legislatore di non fornire alcun parametro quantitativo tale da individuare quante azioni siano necessarie perché la condotta possa essere attratta nell'area del penalmente rilevante, né quale legame qualitativo e temporale debba sussistere tra esse. Nondimeno, il riferimento agli stati psicologici della vittima, di difficile verificabilità empirica, sembrano aver lasciato ampi spazi di manovra all'interprete in sede decisoria. Di primaria importanza l'intervento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha tentato di fornire una soluzione a quei dubbi che ancor oggi suscitano non poche perplessità.

Sebbene sia usuale associare questo fenomeno all'amore non corrisposto, come se i sentimenti e le passioni siano le sole cause scatenanti del comportamento perverso, il presente elaborato si propone di evidenziare come la realtà sia più complessa, cogliendo le diverse sfumature che il

fenomeno può assumere nei diversi ambiti della vita sociale. Esso abbraccia un'eterogenea gamma di relazioni interpersonali: coinvolge non solo i protagonisti di relazioni sentimentali, ma anche coloro i quali condividono uno stesso ambito lavorativo, o coloro che instaurano rapporti di vicinato in un contesto abitativo, condominiale, fino a coinvolgere quegli individui che addirittura non hanno mai stretto alcun tipo di legame, risultando lo *stalker*, in quest'ultima circostanza, totalmente estraneo alla vittima: come, ad esempio, nel caso dello *star-stalking*. Il quarto capitolo sarà proprio quello in cui la fattispecie tipizzata all'art. 612 *bis* c.p. verrà calata nella casista giurisprudenziale; alla fine dello stesso risulterà evidente che il fenomeno *de quo* indossa le più svariate maschere in base a quali attori recitano e quali palcoscenici questi calcano.

Il quinto capitolo, infine, verterà sugli interventi normativi sia internazionali che nazionali atti a contrastare la lunga lotta contro la violenza di genere di cui gli atti persecutori ne rappresentano solo una parte, seppur preoccupante data la loro proliferazione, amplificata anche dall'utilizzo dei dispositivi digitali e dalla rete internet, vista la diffusività e la penetrazione di questi mezzi tecnologici nella esistenza di ciascuno di noi. Le nuove prospettive del legislatore internazionale e nazionale mirano alla tutela di quei soggetti più deboli, nello specifico le donne, che in quanto tali e per ragioni culturali risalenti, sono maggiormente esposte ai reati cosiddetti "spia" di quel fenomeno più esteso che è la violenza di genere. Tra questi delitti, rientra a pieno titolo lo *stalking* che, sebbene veda coinvolte anche vittime di sesso maschile, affligge con una percentuale maggiore proprio le donne.

Orbene, ancorché i nuovi orizzonti siano stati disegnati, si è ancora lontani dal raggiungerli. Il traguardo finora raggiunto è sicuramente quello della consapevolezza, di dover intervenire, con prontezza di dover agire, di dover affrancare l'essere umano di oggi da quello di ieri.

La strada è spianata, seppur impervia.

Capitolo 1

Una cornice pregiuridica dello *stalking*: analisi dei profili psicologici, criminologici e sociologici

1.1 La definizione di *stalking*

La fattispecie di “atti persecutori” è meglio nota nel linguaggio comune, ma anche in quello tecnico degli addetti ai lavori, come *stalking*. Il termine è mutuato dal gergo venatorio anglosassone e può essere tradotto con espressioni del tipo “caccia in appostamento”, “caccia furtiva”, “avvicinarsi furtivamente”, “avvicinarsi di soppiatto”¹⁰. Questa metafora evoca il rapporto tra cacciatore e preda che ha però un tratto differente dal complesso fenomeno relazionale che interessa lo *stalker* e la sua vittima. Il cacciatore persegue l’obiettivo di catturare la sua preda agendo di nascosto e senza che questa lo veda o lo percepisca. Lo *stalker*, dal canto suo, fa in modo che la sua presenza venga, non solo avvertita, ma percepita come un peso fastidioso, invadente, molesto, mettendo in atto una serie di condotte palesi. La serialità, intesa come sistematica reiterazione delle condotte invadenti e assillanti, è uno dei due tratti indefettibili per poter considerare il fenomeno in oggetto rilevante penalmente; la seconda caratteristica sta proprio negli effetti generati nella vittima. A tal proposito: lo psicologo Harald Ege sostiene che il persecutore cerchi e segua la sua vittima come una persona innamorata fa nei riguardi dell’oggetto del proprio desiderio, come farebbe un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, come lo fa un tifoso con la squadra del cuore, come un allievo con il suo mentore o il bambino con il

¹⁰ C. PARODI, *op. cit.*, 16 ss.

suo genitore. Dov'è dunque la differenza tra la relazione del persecutore con il perseguitato e le ultime appena citate? Sicuramente essa sta nel fatto che la vittima di atti persecutori non desidera essere cercata, seguita, voluta: «la persecuzione contiene nella sua propria accezione la disapprovazione da parte della persona che è inseguita»¹¹. Harald Ege analizza la persecuzione come più ampia categoria di genere ma, quanto detto, vale per tutte le ipotesi in essa inquadrabili e dunque anche per lo *stalking*. Il secondo connotato indefettibile del fenomeno in esame è dunque il non consenso della vittima ad essere la destinataria di comportamenti persecutori. Per poter parlare di *stalking* come di un fenomeno rilevante penalmente, il non consenso della persona “cacciata”, di cui poc’anzi si è discusso, deve essere sempre seguito dall’insorgere di stati di ansia e paura così gravi da costringerla a vivere in uno stato di perenne perturbamento emotivo o, addirittura, a cambiare il proprio stile di vita. Come anticipato infatti, le persistenti e ripetute azioni che connotano il reato oggetto dell’elaborato, fanno sì che la vittima viva un trauma prolungato e ripetuto, non deve esclusivamente far fronte ad un unico e particolare evento doloroso, ma la sua preoccupazione sta proprio nel prepararsi per affrontare quello successivo. Il risultato è quel permanente stato di ansia e paura di cui sopra. Questo è dunque un delitto definito dalla vittima.

1.2 L’eterogeneità delle condotte persecutorie: un fenomeno polimorfico

Lo *stalking* è un fenomeno polimorfico: esso si estrinseca in una moltitudine di condotte che abbracciano un variegato *range* comportamentale con profili di conformità e di criminalità. Sul piano giuridico è innegabile che questa

¹¹ H. EGE, *Al centro della persecuzione. Analisi, conseguenze e valutazioni del comportamento persecutorio*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p.14

eterogeneità abbia reso difficile trovare una definizione univoca ed onnicomprensiva del fenomeno in oggetto. A riguardo parte della dottrina asserisce che esistono «seri dubbi sulla reale efficacia di un intervento sanzionatorio di tipo penale e sulla possibilità tecnica di formulare una fattispecie adatta ad un fenomeno che appare già indefinibile alla luce delle analisi condotte da altre scienze»¹². Perché il legislatore intervenisse era necessario individuare quell'elemento che fungesse da *trade union* per le varie tipologie comportamentali riscontrabili nel corso di una campagna di persecuzione. Nel primo paragrafo di questo capitolo si è avuto cura di sottolineare che esso è stato rinvenuto proprio negli effetti che le condotte persecutorie generano nella vittima, oltre che nella serialità delle stesse. Condotte, in sé lecite, diventano offensive per la loro reiterazione; condotte in sé illecite, come molestie, minacce, ingiurie, assumono un diverso disvalore in virtù della loro caparbia e insistenza che mina in maniera più invasiva la libertà e la salute psico-fisica della vittima.

Opportuna, a questo punto della trattazione, è la disamina dell'ampia e variegata gamma dei comportamenti intrusivi. Le pagine di cronaca evidenziano come lo *stalking* si manifesti con modalità innumerevoli, e non pochi sono stati i tentativi di catalogare le condotte del molestatore assunte durante una campagna persecutoria.

Una prima classificazione potrebbe essere quella che distingue lo “*stalking* lieve” dallo “*stalking* duro”¹³. Rispettivamente si ha, da un lato, la categoria che ricomprende i contatti indesiderati in tutte le loro varie manifestazioni: interazioni mediante lettere, e-mail, telefono, invio di materiale pornografico, sorveglianza continua, fino ad arrivare ad inseguimenti ed appostamenti; dall'altro lato, rientrano, invece, tutte le condotte che

¹² A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*. Torino 2012, p. 169

¹³ F. MEYER, *Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von «Stalking» im deutschen Recht* in *ZStW* 2003, p. 253

suscitano maggior preoccupazione: insulti, minacce, aggressioni fisiche, molestie sessuali, danneggiamenti di beni materiali.

Da tale prima classificazione si evince che alcuni comportamenti, vedi quelli rientranti nella categoria dello “*stalking* duro” possono, già di per sé, assumere rilevanza penale, in quanto integrano gli estremi di diverse fattispecie di reato; altri, quelli che afferiscono alla categoria dello “*stalking* lieve”, no. Si potrebbe anche verificare il caso di uno *stalking* perpetrato attraverso una serie di atti dei quali nessuno, preso singolarmente, può essere considerato rilevante penalmente. Nel caso dell’invio di sms o messaggi di posta elettronica, l’interazione tra i due soggetti può, al principio, apparire inoffensiva. La vittima inizialmente, magari spinta da curiosità, risponde a quei segnali a lei indirizzati. Trascorso un breve lasso temporale, la stessa comincia però a manifestare disagio, dovuto alla petulanza dei contatti ed al timore che le conversazioni possono incutere, specie se l’autore fa trapelare in maniera anche esplicita di conoscere abitudini di vita della vittima e suoi particolari intimi.

Un’altra classificazione è quella che individua la presenza o meno del fattore fisicità nell’approccio dello *stalker*¹⁴. Nel primo caso rientrano condotte quali: il pedinamento; l’appostamento nei luoghi dove la vittima ha la sua residenza o dove abitualmente si reca, sul posto di lavoro ad esempio; il compimento di atti vandalici o intimidatori contro un bene o un animale domestico, il cui fine è proprio quello di fare in modo che il soggetto perseguitato avverta costantemente la presenza angosciante del persecutore. Nel secondo gruppo la fisicità è assente e l’approccio avviene attraverso l’uso di tecnologie, rientrano dunque in questa categoria l’utilizzo del telefono per effettuare chiamate che possono anche essere mute (le “*hang up calls*”) o consistere in soli squilli, o per inviare e-mail e sms.

¹⁴ P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti-stalking*, Jovene editore, Napoli, 2012, pp. 3-4

Non è un caso che il legislatore abbia voluto rubricare la fattispecie penale *ex art. 612 bis c.p.* “Atti persecutori” nella Sezione dedicata ai “Delitti contro la libertà morale”. Per l’appunto da questa seconda classificazione si evince come la libertà della vittima sia limitata, sia nel caso in cui l’approccio presenti il fattore della fisicità, sia nel caso in cui quest’ultimo sia assente. Il soggetto perseguitato, infatti, avverte il maggior pericolo quando uno *stalker* si palesa con pedinamenti o con atti intimidatori, ma la medesima angoscia può essere percepita alla lettura di un messaggio o con la ricezione di una telefonata. Qualcuno obietterebbe che in questa seconda ipotesi la vittima potrebbe ostacolare la ricezione di tali comunicazioni, bloccando tutti i canali. Non è però questa una limitazione alla propria libertà? Ma di quale libertà si discorre?

Il codice Rocco, con l’obiettivo di introdurre divieti di interferenze da parte di terzi, considera le varie libertà separatamente. Tra queste, la libertà morale, è un bene-valore assoluto, fondamento su cui si innestano tutte le altre libertà. In una prospettiva interna viene tutelata l’invulnerabilità psichica di un individuo; nella sua proiezione esterna essa è intesa come libertà di autodeterminazione, ovvero libertà di «formare autonomamente la propria volontà e di agire secondo le proprie determinazioni»¹⁵. La fattispecie di atti persecutori tutela non solo la libertà di autodeterminazione della vittima, ma anche la sua salute mentale e fisica, nonché la tranquillità personale. Il grave stato di ansia e di paura causato dalle condotte persecutorie mina la salute psicofisica della vittima e la sua tranquillità personale, quest’ultima è una situazione prodromica al sereno esercizio della libertà morale.

Una terza classificazione¹⁶, attualmente tra le più diffuse, vede la distinzione di tre diverse tipologie comportamentali:

¹⁵ A. M. MAUGERI, *Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona*, 3^a ed., a cura di D. PULITANO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 227.

¹⁶ G. DE SIMONE, *op. cit.* p, 17; P. COCO, *loc. cit.*